

Torsione dei diritti e trasformazioni delle democrazie costituzionali*

FRANCESCO ALICINO**

Abstract (EN): The essay analyses the reconfiguration of the constitutional sphere of law as an endogenous transformation of contemporary Western democracies. In the absence of formal ruptures, the balance between majority decision-making and the system of limits is progressively recalibrated. The analysis develops along three main axes: the shift of the decision-making centre of gravity from Parliament to the Executive, accompanied by increasing pressure on the judiciary; the reconfiguration of economic and financial power through the digital revolution and the algorithmic governance of information; and the political instrumentalisation of religion as a vehicle of identity mobilisation and consensus-building. The process is marked by procedural legality, gradualism, and the progressive reshaping of the fundamental constitutional domain.

Keywords: Constitutional democracy; Majority principle; Digital power; Religious mobilization; Rule of law.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il paradigma della democrazia costituzionale. – 3. La legalità costituzionale nell'età della rivoluzione digitale. – 4. Investitura popolare e ordine giudiziario. – 5. Testo costituzionale e contesto storico. – 6. La missione religiosa della nazione. – 7. Conclusioni.

Data della pubblicazione sul sito: 19 maggio 2026

Suggerimento di citazione

F. ALICINO, *Torsione dei diritti e trasformazioni delle democrazie costituzionali*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2026. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Contributo destinato nel volume per gli Atti della Conferenza dal titolo *America ed Europa: il futuro dell'Occidente*, tenuta nell'ambito di *Le Giornate di Coscienza e Libertà* presso il Senato della Repubblica (Sala Capranica 72, Roma) il 24 novembre 2025.

** Professore ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico nella Libera Università Mediterranea "Giuseppe De Gennaro" di Casamassima. Indirizzo mail: alicino@lum.it.

1. Introduzione

Nell'esperienza giuspolitica dell'Occidente, segnatamente negli Stati Uniti d'America e in una buona parte dell'Europa, la democrazia costituzionale si è affermata quale modello e paradigma degli ordini statali. Non si riduce alla conta dei voti. Si struttura, piuttosto, attorno all'equilibrio tra sovranità popolare e sistema di garanzie a tutela della dignità e dei diritti della persona umana. Coincidono con il nucleo più stabile della Costituzione, entro cui si situano i fondamenti di un ordinamento autenticamente democratico¹. La distinzione tra quello elettorale e quello costituzionale si misura precisamente in questo scarto: lì la volontà numerica tende a presentarsi come autosufficiente; qui si colloca entro un nucleo di regole e principi che ne circoscrive l'operato, delimitandone l'ambito del costituzionalmente concepibile². Maturato attraverso percorsi storici puntellati da tensioni di natura socio-economica e cultural-religiosa, questo assetto ha conosciuto continue riconfigurazioni. Se gli Stati moderni, per restare agli esempi più emblematici, si sono a lungo fondati su parametri segnati da diseguaglianze sistemiche e strutturali, il secondo dopoguerra ha inaugurato la stagione dell'eguaglianza sostanziale, che presuppone e implica il diritto alla diversità. Lo attestano Costituzioni rigide che, dirette a circoscrivere l'esercizio della sovranità, impongono limiti ai poteri statuali quale presupposto della tutela effettiva dei diritti. Una condizione, questa, assicurata anche attraverso meccanismi di giustizia costituzionale, volti ad assumere le potestà ordinamentali in quadri normativi non interamente esposti alla mutevolezza degli scenari politici ed elettorali. In questo modo, si prevengono derive involutive della democrazia che, favorendo il passaggio dal *quod populo placuit legis habet vigorem* al *quod principi placuit legis habet vigorem*, ne segnano sovente il trapasso³.

Eppure, a conferma di situazioni affette da immutabilità relativa, dai contesti che hanno definito i paradigmi della democrazia costituzionale emergono fatti idonei a metterne in discussione la tenuta. Senza rotture formali né soppressioni esplicite, si manifestano con la crescente radicalizzazione del confronto mediatico-

¹ L. FERRAJOLI, *Diritti fondamentali*, Laterza, Roma-Bari, 2001; Idem, *Poteri selvaggi*, Laterza, Roma-Bari, 2011.

² Si vedano *ex plurimis* G.J. JACOBSON, *Constitutional Identity*, Harvard University Press, Cambridge-MA, 2010; R. FORST, *Normativity and Power. Analyzing Social Orders of Justification*, Oxford University Press, Oxford, 2018; C. LEFORT, *Democracy and Political Theory*, Polity Press, Cambridge, 1988; S. HOLMES, *The Anatomy of Antiliberalism*, Harvard University Press, Cambridge-MA, 1993; R. ALBERT, *Constitutional Amendments. Making, Breaking, and Changing Constitutions*, Oxford University Press, Oxford, 2019.

³ L. FERRAJOLI, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2007, vol. 2, p. 220.

politico e l'affermazione di leadership inclini a una lettura restrittiva del sistema delle garanzie. Ne derivano usi potenzialmente distorsivi del nucleo più stabile e permanente delle Costituzioni, cui il presente contributo è dedicato. Nei limiti dello spazio a disposizione, l'analisi si concentrerà su queste tendenze, senza pretese di completezza – né necessaria né realisticamente perseguibile in questa sede – ma con l'obiettivo di evidenziare le più significative.

Una riguarda il principio di maggioranza che, alla luce delle attuali trasformazioni, risulta sbalottato all'interno di patologiche polarizzazioni. Sono tali che, alimentate dal disordine economico e mediatico, stanno ridefinendo il rapporto tra consenso democratico e garanzie costituzionali. Lo fanno, ad esempio, mediante la ridefinizione degli ambiti di competenza del potere esecutivo che, forte della legittimazione elettorale, tende ad assorbire spazi propri della funzione legislativa, esercitando pressioni sull'operato del giudiziario. Ne consegue un'accentuata politicizzazione della legalità costituzionale che, a sua volta, finisce per incidere sui confini operativi della sovranità popolare.

Non va peraltro sottovalutato che, tra i fattori a base di questi sviluppi, assume rilievo la rivoluzione digitale: con l'affermazione di poteri privati a vocazione egemonica, incide sui congegni di formazione dell'opinione pubblica e di strutturazione delle appartenenze collettive⁴. Compresa quelle afferenti alla religione, spesso mobilitata in chiave identitaria, quindi come generatore di tensioni antagoniste. Da presidi del pluralismo, informazione e fattore religioso convergono così nelle strategie, non sempre trasparenti, di costruzione e consolidamento del consenso sociale, politico ed elettorale.

In questa prospettiva, il concetto di torsione può essere assunto quale filtro analitico per cogliere tali cambiamenti. In senso proprio, esso rinvia all'atto o all'effetto del torcere: alla rotazione o alla deformazione impressa a un corpo attorno al proprio asse. In senso figurato, descrive un'alterazione interna di una struttura, senza che si determini una frattura. Trasposta in ambito giuspolitico, serve a mettere in evidenza una dinamica evolutiva che, pur lasciando inalterata la conformazione formale dell'ordine costituzionale, ne modifica gli equilibri costitutivi.

La torsione può in altre parole contribuire a rendere più intelligibili trasformazioni progressive di un fenomeno normativo, soprattutto quando non si esprimono in decisioni formalmente dirompenti, ma si articolano in una sequenza di interventi. Non atti episodici. Bensì di una traiettoria che, pur con svolgimenti non lineari, determina uno slittamento del bilanciamento originario, convergendo verso un esito: la dislocazione – e, in certa misura, la torsione – dei rapporti tra le modalità di esercizio della sovranità popolare e i limiti costituzionali che ne disciplinano l'espressione.

⁴ M.R. FERRARESE, *Poteri nuovi*, Il Mulino, Bologna, 2022.

2. Il paradigma della democrazia costituzionale

Assunto quale paradigma di riferimento nella cultura giuridica occidentale – specialmente in ambito nordamericano ed europeo – il modello di democrazia costituzionale rappresenta l'approdo di un complesso e pluristratificato itinerario socio-economico e giuspolitico. È scandito da passaggi storici che, in più occasioni, si sono configurati come cesure rivoluzionarie. Tra queste assume rilievo quella originata dagli eventi francesi del 1789, punto di svolta nella parabola del costituzionalismo di matrice liberale. Il suo ancoraggio normativo si rinviene nell'art. 16 della coeva Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, espressione di un principio destinato a divenire fondativo delle democrazie contemporanee: “[o]gni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione”. L'enunciato compendia l'idea della Carta costituzionale come “garanzia”, in vista e con l'obiettivo del riconoscimento e della tutela dei diritti individuali⁵.

Su questa base si consolidano teoria e prassi della scienza della limitazione della sovranità popolare⁶: sdoppiata tra titolarità ed esercizio, non è delegabile fuori dai casi costituzionalmente disciplinati⁷. La loro razionalità si fonda sull'assunto che, se non legalmente contenuta, la sovranità tende a degenerare in arbitrio: una dinamica già peraltro colta, in chiave tragica e letteraria, da Eschilo e Shakespeare, che hanno descritto con forza simbolica le derive patologiche di potestà normative prive di freni. Nella versione moderna e contemporanea, il costituzionalismo

⁵ Sul punto si vedano *ex plurimis* H. ARENDT, *On Revolution*, Viking Press, New York, 1963; O. BEAUD, *La puissance de l'État*, PUF, Paris, 1994; J. COHEN, *Between Truth and Power. The Legal Constructions of Informational Capitalism*, Oxford University Press, Oxford, 2019; P. COSTA, D. ZOLO (a cura di), *Lo Stato di diritto. Storia, teoria e critica*, Feltrinelli, Milano, 2006; L. FERRAJOLI, *La democrazia attraverso i diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2013; M. FIORAVANTI, *Costituzione*, Il Mulino, Bologna, 1999; D. GRIMM, *Sovereignty. The Origin and Future of a Political and Legal Concept*, Columbia University Press, New York, 2015; D. GRIMM, *Constitutionalism: Past, Present, and Future*, Oxford University Press, Oxford, 2016; J. HABERMAS, *Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, MIT Press, Cambridge-MA, 1996; G. JELLINEK, *La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, Fontemoing, Paris, 1902; M.J.C. VILE, *Constitutionalism and the Separation of Powers*, Indianapolis, Liberty Fund 1998; M. TROPER, *La séparation des pouvoirs et l'histoire constitutionnelle française*, LGDJ, Paris, 1980; M. TUSHNET, *Taking the Constitution Away from the Courts*, Princeton University Press, Princeton, 1999; J. WALDRON, *Law and Disagreement*, Oxford University Press, Oxford, 1999; G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino, 1992.

⁶ M. LUCIANI, *Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2006, IV, pp. 1643-1668

⁷ Appartiene al (è titolare il) popolo, ma la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, per dirla con l'art. 1 della Costituzione italiana.

traduce questa consapevolezza in architetture ordinamentali finalizzate a prevenire le “follie” di poteri sovrani con meccanismi di bilanciamento, responsabilità e controllo.

Il Novecento ha nondimeno mostrato la persistente vulnerabilità di questi concetti, non avulsi da utilizzi politicamente strumentali, forieri di catastrofi terrificanti. Quelle che si consumano nell’arco temporale racchiuso tra il 1915 e il 1945 – talvolta definito come seconda Guerra dei trent’anni⁸ – hanno rivelato dove possono condurre *potestates* illimitate, soprattutto quando giustificate in nome di volontà popolari sacralizzate: se non inscritte entro coordinate costituzionali garantistiche ed effettive, spianano la strada ai regimi totalizzanti, divenendo veicolo di radicale negazione dei diritti, delle libertà e della dignità umana.

Dalle macerie delle sequenze autoritarie e belliche novecentesche sono così emersi nuovi modelli di democrazia. Si fondano su sistemi costituzionali deputati a limitare la sovranità statale in funzione di quella dei diritti⁹. Ciò spiega perché la rigidità costituzionale non si esaurisca nella previsione di procedure aggravate di revisione. Si sostanzia, invece, nella costituzionalizzazione della persona, le cui prerogative sono elevate a principi supremi dell’ordinamento, quindi inderogabili¹⁰. La distinzione tra “revisione” e “rottura” assume così rilievo decisivo: se l’intervento modificativo incide sui pilastri portanti della Costituzione, travalica l’ambito della prima per collocarsi sul terreno della seconda. L’intervento rientra cioè nell’alveo di un evento rivoluzionario, nel senso tecnico e giuridico

⁸ G. STEINER, *In Bluebeard's Caste. Some Notes towards the Redefinition of Culture*, Yale University Press, New Haven, 1971 (trad. it. a cura di I. FARINELLI, *Nel castello di Barbablù. Note per la ridefinizione della cultura*, Studio Editoriale, Milano, 1990), che considerava la Prima guerra mondiale e la Seconda guerra mondiale come unico conflitto. Sul punto anche S. LEVI DELLA TORRE, *Zone di turbolenza. Intrecci, somiglianze, conflitti*, Feltrinelli, Milano, 2004.

⁹ G. REBUFFA, *Dal costituzionalismo degli Stati al costituzionalismo dei diritti*, in S. LABRIOLA (a cura di), *Ripensare lo Stato. Atti del Convegno di Studi. Napoli, 22-23 marzo 2002*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 70-71. Si veda anche G. REBUFFA, *Costituzioni e costituzionalismi*, Giappichelli, Torino, 1990.

¹⁰ Tale impostazione trova conferma in numerosi ordinamenti costituzionali contemporanei. Si pensi, ad esempio, all’art. 79, comma 3, della Legge fondamentale tedesca, che sottrae alla revisione i principi fondamentali dell’assetto costituzionale; all’art. 89 della Costituzione francese del 1958, che esclude la modificabilità della forma repubblicana di governo; all’art. 139 della Costituzione italiana; all’art. 168 della Costituzione spagnola del 1978, che prevede una procedura rafforzata per la revisione dei principi fondamentali. In tutti questi casi, la rigidità si manifesta non solo come tecnica procedurale, ma come garanzia dell’intangibilità di un nucleo identitario dell’ordine costituzionale.

della parola¹¹. Per questi motivi, la rigidità costituzionale si palesa anche come limite al potere costituente derivato: oltre una certa soglia, la trasformazione non può più qualificarsi come revisione o manutenzione¹², ma integra una discontinuità che incide sull'identità e sulla funzionalità dell'intero ordinamento¹³.

Si consuma in tal modo un ulteriore passaggio nella storia normativa del costituzionalismo occidentale, oltremodo necessario per marcare l'anteriorità assiologica della persona rispetto allo Stato: non è quella a trovare fondamento in questo, ma è il potere statale a legittimarsi in conformità a una tutela effettiva dei diritti¹⁴. Nel garantirli al singolo e alle formazioni sociali ove si svolge la sua

¹¹ Sul punto si vedano la Corte Suprema indiana in *Kesavananda Bharati v. State of Kerala* del 1973, con cui è stata elaborata la *basic structure doctrine*, secondo la quale il potere di revisione non può alterare la struttura fondamentale della Costituzione. Ma anche la Corte costituzionale italiana la quale, con la sentenza 1146 del 1988, ha dichiarato che la Carta "contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana". Si veda anche il *Conseil constitutionnel* francese, *Décision n° 92-312 DC*, 2 settembre 1992, *Traité sur l'Union européenne*, che ha individuato limiti impliciti alla revisione costituzionale.

¹² F. PALERMO, *La "manutenzione costituzionale": alla ricerca di una funzione*, in ID. (a cura di), *La «manutenzione» costituzionale*, Cedam, Padova, 2007, pp. 1-18.

¹³ Per tutti si vedano B. ACKERMAN, *We the People. Transformations*, Harvard University Press, Cambridge-MA, 1998, e Y. ROZNAI, *Unconstitutional Constitutional Amendments. The Limits of Amendment Powers*, Oxford University Press, Oxford, 2017, in cui si evidenzia che se la revisione sull'identità costituzionale ecceda i limiti del potere costituito, assume caratteri costituenti.

¹⁴ Sul costituzionalismo del secondo dopoguerra quale affermazione della rigidità costituzionale, dell'anteriorità dei diritti della persona e della giustizia costituzionale come garanzia della supremazia della Carta si vedano, fra gli altri: H. KELSEN, *La giustizia costituzionale*, trad. it. a cura di C. GERACI, Giuffrè, Milano, 1981 (*La garantie juridictionnelle de la Constitution*, in *Revue de droit publique*, 1928, pp. 197-257); M. CAPPELLETTI, *Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato*, Giuffrè, Milano, 1976; A. STONE SWEET, *Governing with Judges. Constitutional Politics in Europe*, Oxford University Press, Oxford, 2000; P. RIDOLA, *Dignità dell'uomo e diritti fondamentali nella cultura costituzionale europea*, in R. NANIA (a cura di), *L'evoluzione costituzionale delle libertà e dei diritti fondamentali*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, pp. 61-131; C. MORTATI, *La Costituzione in senso materiale*, Giuffrè, Milano, 1998; D. KOMMERS, R. MILLER, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, Duke University Press, Durham, 1997.

personalità, il costituzionalismo trascina il principio di eguaglianza verso salutarî paradossi¹⁵: non sempre è voluto da tutti, ma serve a tutti; non si regge sul consenso democratico, ma è un ingrediente essenziale per la vita di una qualsiasi democrazia costituzionale. Per un verso espande la valenza personalistica delle Costituzioni, per l'altro impone alle maggioranze politiche una promessa nei confronti e a favore delle minoranze: la loro dignità e la loro operatività saranno protette in condizione di eguale e non discriminatoria libertà¹⁶. Si può così parlare di costituzionalizzazione del diritto che, come tale, s'impronta a una sostenibile tutela delle diversità e del pluralismo socio-economico e culturale¹⁷.

Insomma, la democrazia costituzionale non coincide con la mera regola maggioritaria, bensì si configura come un sistema in cui la politica e le relative macchine normative sono costituzionalmente vincolate¹⁸.

¹⁵ E. TOSATO, *Corpi intermedi e bene comune*, in AA. VV., *Persona e bene comune nello Stato contemporaneo. Atti della XXXVI Settimana sociale dei Cattolici d'Italia*, Orione, Roma, 1965, p. 148, anche in E. TOSATO, *Persona, società e Stato*, Giuffrè, Milano, 1989, p. 157; E. ROSSI, *Le formazioni sociali nella Costituzione italiana*, CEDAM, Padova, 1989, p. 15.

¹⁶ R. DWORKIN, *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press, Cambridge-MA, 1977, trad. it. a cura di G. REBUFFA, *I diritti presi sul serio*, il Mulino, Bologna, 1982, p. 292; P. HÄBERLE, *I diritti fondamentali nelle società pluraliste e la Costituzione del pluralismo*, in M. LUCIANI (a cura di), *La democrazia alla fine del secolo*, Laterza, Roma-Bari, 1994, p. 97; M. PEDRAZZA GORLERO, *L'eguaglianza fra libertà e convivenza*, in L. CARLASSARE (a cura di), *Principi dell'89 e costituzione democratica*, CEDAM, Padova, 1991, p. 113; A. CAVARERO, *Il modello democratico nell'orizzonte della differenza*, in *Democrazia e diritto*, n. 2, 1990, p. 238.

¹⁷ Sul punto per tutti si vedano M. LOUGHLIN, *Foundations of Public Law*, Oxford University Press, Oxford, 2010; D. DYZENHAUS, *The Constitution of Law: Legality in a Time of Emergency*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006; M. ROSENFELD, A. SAJO (a cura di), *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, Oxford University Press, Oxford, 2012; J. WALDRON, *Constitutionalism: A Skeptical View*, May 1, 2012, disponibile all'indirizzo <https://ssrn.com/abstract=1722771>.

¹⁸ Sulla concezione della democrazia costituzionale quale ordinamento non riducibile alla mera regola maggioritaria, ma strutturalmente vincolato da limiti sostanziali posti a tutela della dignità umana e dei diritti fondamentali, si vedano, tra gli altri: R.M. DWORKIN, *Freedom's Law. The Moral Reading of the American Constitution*, Harvard University Press, Cambridge-MA, 1996; J.H. ELY, *Democracy and Distrust. A Theory of Judicial Review*, Harvard University Press, Cambridge-MA, 1980; S. HOLMES, *Passions and Constraint. On the Theory of Liberal Democracy*, University of Chicago Press, Chicago, 1997; J. RAWLS, *Political Liberalism*, Columbia University Press, New York, 1993; A. BARAK, *The Judge in a Democracy*, Princeton University Press, Princeton, 2006; M. ROSENFELD, *The Identity of the Constitutional Subject. Selfhood, Citizenship, Culture, and Community*, Routledge, London, 2010; C. MCCRUDDEN, *Human Dignity and Judicial Interpretation of Human*

Ora, queste considerazioni possono anche reggere sul piano teorico. Ma talvolta si incrinano dinanzi all'infalibile fabbrica dei fatti. Quelli più recenti lo mostrano con chiarezza. I diritti e le libertà fondamentali – fondamento normativo delle democrazie costituzionali – non sono quasi mai oggetto di revisioni costituzionali. Sono piuttosto investiti da progressive ridefinizioni: non si assiste a rotture dichiarate; si registrano, all'opposto, slittamenti progressivi, in cui il lessico costituzionale si spiega alla luce delle esigenze del conflitto politico e della spasmodica ricerca del consenso elettorale.

Non rottura, bensì torsione.

Tanto più in orizzonti giuspolitici segnati dal divario tra paesi formali e paesi reali: qui società nel loro complesso, lì varie consorzierie e corporazioni che, profittando di meccanismi economico-finanziari, soddisfanno i propri desiderata spacciandoli per interessi generali. Lo fanno influenzando sui gestori delle potestà normative e con la complicità di un sistema mediatico che, utilizzato specularmente, permette di selezionare non solo gli amici, ma anche gli avversari. In modo che poi si possano ridurre i primi all'adorazione e i secondi ad acerrimi nemici, sempre però nella consapevolezza che gli uni hanno strumentalmente bisogno degli altri. Si chiarisce in tal modo la tendenza alla polarizzazione delle posizioni che, alimentate da indolenti atteggiamenti ed estatici tifosi, lasciano poco spazio alle sfumature della razionalità costituzionale, dove *rectitudo* non significa contemplazione di infallibili presupposti: l'operato è *rectum* quando valutato criticamente attraverso seri tentativi di falsificazione e severi processi conoscitivi per prova ed errore. Quello che, a quanto pare, è sempre più carente nei vigenti ordinamenti occidentali.

Le democrazie mature stanno in effetti attraversando una fase di trasformazione, che non si lascia ricondurre alle categorie delle revisioni né, tanto meno, a quelle delle rivoluzioni. Le procedure continuano a operare, i meccanismi di rappresentanza restano formalmente gli stessi. E, tuttavia, i relativi equilibri appaiono progressivamente modificati: un mutamento che non si presenta come frattura, bensì come riconfigurazione interna. Lo rileva il principio di maggioranza che, presupposto procedurale della legittimazione democratica, tende a espandersi fino a riassorbire aree tradizionalmente sottratte alla disponibilità delle decisioni politiche. Senza, però, bypassare la Costituzione, ma, piuttosto, con l'utilizzo delle sue fonti.

Si tratta di una strisciante quanto efficace variazione nell'esercizio della sovranità popolare, che si può collocare nel genere della torsione della legalità costituzionale. Si alimenta, in misura crescente, con la rivoluzione – questa sì – tecnologica e digitale, la quale ha progressivamente spostato il baricentro delle

Rights, in *European Journal of International Law*, 2008, pp. 655-724; J. WALDRON, *Dignity, Rank, and Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2012.

dinamiche sociali, economiche e finanziarie verso la raccolta, l'elaborazione, l'archiviazione e la distribuzione di dati e informazioni. Il loro carattere pervasivo è tale da contribuire alla ridefinizione dei meccanismi di creazione del consenso elettorale e d'impiego della sovranità popolare¹⁹.

3. La legalità costituzionale nell'età della rivoluzione digitale

Nel paradigma classico, la sovranità si configura come dominio su uno spazio fisico e come monopolio legittimo della forza. Si esprime cioè nella capacità di assumere decisioni vincolanti per un territorio, di esercitare coercizione e di organizzare istituzioni gerarchicamente strutturate. Entro questa cornice si è sviluppato il costituzionalismo che, parallelamente allo sviluppo del capitalismo, si manifesta non soltanto come tecnica di organizzazione della *potestas* statale, ma anche come mezzo per il suo contenimento: la Costituzione non si limita a distribuire competenze, ma, attraverso criteri di legittimazione improntati al rispetto dei diritti e della dignità umana, struttura processi e procedure di produzione normativa. In tal modo, il potere sovrano è reso visibile, controllabile e giustificabile, anche al fine di garantire una partecipazione consapevole dei cittadini alla formazione della volontà politica dello Stato²⁰.

La globalizzazione, in una prima fase, e l'avvento delle tecnologie digitali, in una seconda, hanno modificato questo assetto. Lo hanno fatto con trasformazioni di natura sistemica, comparabili per portata alle grandi rivoluzioni agricole, scientifiche e industriali. Vi è tuttavia una differenza decisiva: mentre quelle rivoluzioni si sono dispiegate nell'arco di secoli, talvolta di millenni, quelle globali e digitali hanno prodotto effetti nel giro di pochi decenni²¹. La compressione dei tempi storici ha inciso sulla capacità delle società di assorbirne gli effetti. Li vediamo non solo con le modalità di produzione e distribuzione della ricchezza, ma anche nelle forme di gestione delle potestà normative: pur fisicamente ancorate a un territorio, hanno dovuto interagire con nuovi "spazi" di esercizio della

¹⁹ L. FLORIDI, *The Fourth Revolution. How the Infosphere Is Reshaping Human Reality*, Oxford University Press, Oxford, 2014.

²⁰ Per dirla con L. FAVOREU, *La Constitution et son juge*, Economica, Paris, 2014, p. 1088.

²¹ M.R. FERRARESE, *La sovranità è un bene contendibile? Sfide e potenzialità dei poteri globali*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3, 2024, pp. 89-128; K. SCHWAB, *The Fourth Industrial Revolution*, World Economic Forum, Genève, 2016; S. SASSEN, *Territory, Authority, Rights. From Medieval to Global Assemblages*, Princeton University Press, Princeton, 2006; D. RODRIK, *The Globalization Paradox. Democracy and the Future of the World Economy*, W.W. Norton, New York, 2011; E. BRYNJOLFSSON, A. MCAFEE, *The Second Machine Age*, W.W. Norton, New York, 2016.

governamentalità, per dirla con Foucault²², cambiando configurazione e modi di intervento.

Comprendono quelli volti a raccogliere ed elaborare informazioni, tanto più importanti alla luce del fenomeno dei big data. Il quale, attestato come risorsa strategica per orientare scelte individuali e collettive, consente di modellare preferenze e influire sui processi decisionali, e senza ricorrere ai tradizionali dispositivi di persuasione e aggregazione del consenso. Si afferma, in tal modo, una forma di potere che opera mediante il design informativo, con cui i contenuti vengono selezionati, gerarchizzati, visualizzati e resi accessibili nei nuovi ambienti sociali. Quelli che, in modo ibrido, interagiscono con i vecchi mezzi di comunicazione di massa²³.

La conseguenza è duplice. Da un lato, si accentua la frammentazione dell'opinione pubblica, con la creazione di comunità autoreferenziali, sovente polarizzate, quindi altamente conflittuali. Dall'altro, si rafforza la capacità di influenzare agenda e orientamenti politici con la modulazione delle percezioni e delle emozioni. In questo senso, il potere sovrano si esercita meno attraverso decisioni autoritative e più mediante la costruzione delle condizioni cognitive. Il che, a sua volta, finisce per incidere sul rapporto tra democrazia e costituzionalismo²⁴. Se nel modello classico presupponeva poteri pubblici più o meno identificabili, oggi si espone a una rete informe di centri decisionali. Tra questi troviamo nuovi attori privati che, con un accumulo di ricchezza come mai sperimentato nella storia dell'umanità, operano attraverso infrastrutture al di fuori dei tradizionali meccanismi di responsabilità: non esercitano poteri sovrani in senso stretto, ma influenzano profondamente le condizioni di esercizio della sovranità popolare. Possono farlo perché determinano regole di accesso al sistema informativo, stabilendo canoni di visibilità dei contenuti, tali da incanalare

²² M. FOUCAULT, *Sécurité, territoire, population: Cours au Collège de France (1977-1978)*, Gallimard-Seuil, Paris, 2004, trad. it. a cura di P. NAPOLI, *Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al College de France (1977-1978)*, Feltrinelli, Milano, 2005.

²³ L. FLORIDI, *The Ethics of Artificial Intelligence: Principles, Challenges, and Opportunities*, Oxford University Press, Oxford, 2023; M. CASTELLS, *The Rise of the Network Society*, 2^a ed., Wiley-Blackwell, Oxford, 2010; S. J. VAN DIJCK, T. POELL, M. DE WAAL, *The Platform Society. Public Values in a Connective World*, Oxford University Press, Oxford, 2018; F. PASQUALE, *The Black Box Society*, Harvard University Press, Cambridge-MA, 2015; K. YEUNG, M. LODGE (eds.), *Algorithmic Regulation*, Oxford University Press, Oxford, 2019; Y. BENKLER, R. FARIS, H. ROBERTS, *Network Propaganda. Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics*, Oxford University Press, Oxford, 2018, p. 35.

²⁴ S. CHAMBERS, *Deliberative Democracy and the Digital Public Sphere: Asymmetrical Fragmentation as a Political not a Technological Problem*, in *Constellations*, vol. 30, n. 2, 2023, pp. 191-206.

volizioni e deliberazioni individuali e collettive. Il risultato più rilevante, in chiave costituzionale, è che operano in modo apparentemente neutrale e trasparente: si presentano come privi di intenzionalità esplicita quando, invece, incorporano impliciti condizionamenti, a cominciare da quelli di rilievo politico. In questo senso, assumono una dimensione para-normativa: pur non essendo produttori di diritto, producono fatti normativamente rilevanti.

Ciò è possibile anche con una nuova forma di asimmetria tra chi detiene le chiavi dei dati e dell'informazione e chi ne è utilizzatore. Il primo ha la possibilità di orientare preferenze e comportamenti, arrivando a generare profili di dipendenza. Il secondo è esposto a modalità sottili e spesso impercettibili di disparità informativa. Non si tratta, in sé, di un fenomeno nuovo: anche in passato i flussi informativi erano gestiti da un numero più o meno ristretto di soggetti, con conseguenze impattanti sui processi di creazione dell'opinione pubblica²⁵. A mutare è la modalità del condizionamento: offre a ciascuno l'impressione di poter superare l'asimmetria grazie all'accesso potenzialmente illimitato a una pluralità di risorse informative; al contempo, attraverso queste stesse risorse, orienta in modo non sempre percepibile le scelte degli utenti²⁶. L'asimmetria non scompare, si trasforma. Da concentrazione visibile si converte in intermediazione opaca, influenzando sulla formazione dei convincimenti individuali e, in ultima analisi, sulla qualità della partecipazione democratica⁷.

I sintomi di questa tendenza erano già evidenti con il caso *Cambridge Analytica*, connotato da un uso "clandestino" di miliardi di dati riguardanti condotte digitali personali: raccolti tramite note piattaforme, hanno permesso di indirizzare una rilevante quantità di voti nelle consultazioni elettorali per le presidenziali statunitensi del 2016 e per il coevo referendum sulla Brexit²⁷. Da notare che, di portata globale, lo scandalo non ha prodotto una riforma strutturale della governance dei dati e dei flussi informativi. Ha piuttosto messo in luce le difficoltà della politica nel disciplinare un settore strategico e altamente tecnologizzato²⁸. Il quale, manco a dirlo, è esposto a polarizzazioni normative²⁹ che oscillano dall'iper-

²⁵ R.A. DAHL, *Polyarchy. Participation and Opposition*, Yale University Press, New Haven, 1971, p. 5; P. ROSANVALLON, *La contre-démocratie. La politique à l'âge de la défiance*, Seuil, Paris, 2006, p. 23.

²⁶ C.R. SUNSTEIN, *#Republic. Divided Democracy in the Age of Social Media*, Princeton University Press, Princeton, 2017.

²⁷ C. WYLIE, *Mindf*ck: Cambridge Analytica and the Plot to Break America*, Profile Books, London, 2019.

²⁸ P. ANNICCHINO, *L'interazione tra diritto e religione nella transizione digitale*, Giappichelli, Torino, 2025, pp. 91-217.

²⁹ Sul punto si veda UNITED NATIONS SECRETARY-GENERAL'S HIGH-LEVEL ADVISORY BODY ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE, *Governing AI for Humanity. Final Report*, United Nations, New York, 2024, pp. 1-101, reperibile su

burocratizzazione, caratteristica del contesto europeo³⁰, ad assetti tendenzialmente deregolati, prevalenti nell'esperienza statunitense³¹.

Tali sintomi risultano oggi ancora più evidenti, come dimostra uno studio pubblicato su *Nature*³². Ha analizzato gli effetti politici dell'algoritmo del social media X (ex *Twitter*) su un campione di utenti statunitensi, assegnati per alcune settimane a un *feed* algoritmico oppure a un *feed* cronologico: il primo seleziona e organizza i contenuti mediante sistemi di intelligenza artificiale, sulla base di criteri proprietari che, volti a massimizzare le interazioni, includono post provenienti da account non seguiti e prescindono dalla sequenza temporale; il secondo mostra esclusivamente i contenuti degli account seguiti, ordinati secondo il momento della pubblicazione. I risultati hanno evidenziato una significativa asimmetria. Lo studio ha cioè dimostrato che l'attivazione del *feed* algoritmico incrementa la partecipazione politica online e orienta le opinioni verso posizioni più conservatrici, in linea con quelle sponsorizzate dal proprietario del social-media; ciò che si è evidenziato per, ad esempio, le valutazioni relative alle indagini sul Presidente Donald J. Trump. Di più, la ricerca ha dimostrato che, dopo un periodo

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/governing_ai_for_humanity_final_report_en.pdf (ultimo accesso 15 febbraio 2026). In dottrina cfr. A. SIMONCINI, *L'algoritmo incostituzionale. Intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, Giappichelli, Torino, 2019; G. SARTOR, *L'intelligenza artificiale e il diritto*, Giappichelli, Torino, 2022; R. BROWNSWORD, E. SCOTFORD, K. YEUNG (a cura di), *The Oxford Handbook of Law, Regulation and Technology*, Oxford University Press, Oxford, 2017; M. ÁNGEL PRESNO LINERA, A. MEUWESE, *Regulating AI from Europe: a joint analysis of the AI Act and the Framework Convention on AI*, in *The Theory and Practice of Legislation*, 25 Apr 2025; I. KASTANAS, G. PAVLIDIS, *Algorithmic Administration and the EU AI Act*, in *Journal of Ethics and Legal Technologies*, n. 7(2), 2025, pp. 59-79; A. SIMONCINI, S. SUWEIS, *Il cambio di paradigma nell'intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale*, in *Rivista di Filosofia del Diritto*, n. 8(1), 2019, pp. 87-106.

³⁰ Si vedano, per tutti, Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), Regolamento (UE) 2022/2065 (*Digital Services Act*), Regolamento (UE) 2022/1925 (*Digital Markets Act*) Regolamento (UE) 2024/1689 (*Artificial Intelligence Act*), Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2). Cfr. O. POLLICINO, G. DE GREGORIO, *The European Constitutional Way to Address Disinformation in the Age of Artificial Intelligence*, in *German Law Journal*, n. 26, 2025, pp. 449-470; O. POLLICINO, *Digital Constitutionalism in Europe*, Cambridge University Press, Cambridge, 2022; ID., *Judicial Protection of Fundamental Rights on the Internet: A Road Towards Digital Constitutionalism?*, Bloomsbury Publishing, Oxford, 2021.

³¹ Per tutti si veda la *Section 230 del Communications Decency Act (47 U.S.C. § 230) 1996*, su cui J. KOSSEFF, *The Twenty-Six Words That Created the Internet*, Cornell University Press, Ithaca-NY, 2019.

³² G. GAUTHIER, R. HODLER, P. WIDMER *et al.*, *The political effects of X's feed algorithm*, in *Nature*, 2026, reperibile su <https://doi.org/10.1038/s41586-026-10098-2> (ultimo accesso 17 febbraio 2026).

di tempo non molto lungo, il ripristino del *feed* cronologico per i medesimi utenti non determina effetti speculari³³: significa che l'esposizione iniziale all'intelligenza artificiale induce gli utenti a seguire account di attivisti affini al suddetto orientamento, creando connessioni con gli ambienti conservatori e con effetti durevoli. Al punto che queste connessioni tendono a consolidarsi e a persistere anche dopo la disattivazione del *feed* algoritmico.

In breve, l'algoritmo di *X* – ma vale anche per gli altri – favorisce in modo selettivo e non trasparente contenuti di un dato indirizzo. Ne emerge una architettura informativa che condiziona in modo non percettibile la volontà politica *online*, impattando sulla tutela dei diritti³⁴ e sulle dinamiche della partecipazione democratica *onlife*³⁵. Per questa via, finisce per incidere sui tempi e sulle modalità di esercizio del potere sovrano³⁶ che, nel frattempo, continua a subire enormi trasformazioni, a partire dalla sfera legislativa.

4. Investitura popolare e ordine giudiziario

Nella configurazione classica, la potestà legislativa si strutturava mediante procedure relativamente lente e formalizzate. Nell'odierno contesto, si caratterizza per rapidità, immediatezza e, se del caso, continua rinegoziazione dei contenuti. Il mutamento si riverbera nel rapporto tra Parlamento e Governo, per cui il baricentro della suddetta potestà vira in modo sempre più rapido verso il secondo. Lo testimonia, tra gli altri, il caso italiano, dove il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza e il monocameralismo “di fatto” hanno rafforzato la centralità del Governo, e lo hanno fatto a Costituzione invariata³⁷.

³³ *Ibidem*.

³⁴ P. ANNICCHINO, *L'interazione tra diritto e religione nella transizione digitale*, cit., pp. 91-109.

³⁵ PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, *Linee Guida recanti principi in materia di intelligenza artificiale*, Città del Vaticano, 2024, pp. 1-13. Queste linee guida enfatizzano un uso dell'AI orientato alla dignità umana, alla tutela dei diritti fondamentali e al bene comune: sottolineano trasparenza degli algoritmi, responsabilità degli sviluppatori e supervisione etica continua; invocano una regolamentazione che impedisca discriminazioni e assicuri equità; invitano a uno sviluppo tecnologico che rispetti i valori etico-religiosi.

³⁶ D. ROMANO, *Editoriale*, in *Coscienza e Libertà*, n. 68, 2024, p. 16.

³⁷ Sul punto per tutti si vedano: M.G. RODOMONTE, *Il Parlamento oggi: dalla centralità alla marginalizzazione?*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, n. 3, 2021, pp. 1-23; I. MASSA PINTO, *Il “monocameralismo di fatto” e la questione della perdurante validità della Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3, 2022, pp. 88-111; E. LONGO, *La legge precaria. Le trasformazioni della funzione legislativa nell'età dell'accelerazione*, Giappichelli, Torino, 2018; M. LUCIANI, *Questioni generali della forma di governo in Italia*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2024 pp. 1-25; A. D'ANDREA, *Il Parlamento e il Governo: le ragioni del rispettivo*

In questi ambiti, infatti, il diritto costituzionale rimane quasi sempre intatto, sul piano formale. Ciononostante, alcuni pilastri del costituzionalismo occidentale cambiano, dal punto di vista sostanziale. A confermarlo è il paradigma della separazione dei poteri, nel quale lo schema tripartito di matrice montesquieuiana è sempre più incanalato verso una dinamica bipolare: da un lato il potere politico che, accomunando Legislativo ed Esecutivo, si fonda sulla legittimazione elettorale e sul principio di maggioranza; dall'altro il giudiziario, chiamato a garantire la conformità degli atti e dei fatti normativi alla Costituzione. Ne consegue un rafforzamento della funzione di garanzia dei giudici che, non a caso, operano sempre più come contropotere rispetto a Governo e Parlamento, soprattutto quando agiscono in modo normativamente coordinato³⁸. La giurisdizione diventa così il luogo privilegiato per la definizione della razionalità costituzionale. Ma, proprio per questo, diventa anche terreno di contesa e conquista per gli imprenditori del consenso popolare. I quali, a loro volta, vedono in questa forma di contropotere l'effetto corporativo e politicizzato del giudiziario, tanto più deleterio in quanto schermato da funzioni apparentemente tecniche.

Si tratta in altri termini di contrapposizioni che si scaricano sulla portata e il significato da attribuire alle disposizioni costituzionali, a cominciare da quelle tradizionalmente sottratte alla disponibilità dell'esercizio della sovranità. Riguardano le regole fondamentali della convivenza civile, le condizioni attraverso cui opera la democrazia, non il suo prodotto. La tensione tra politica e giurisdizione si iscrive in questo quadro. Le sue cause sono al tempo stesso strutturali e contingenti e tendono ad accentuarsi quando s'intrecciano con pulsioni maggioritarie, in forza delle quali l'operato dei giudici è talvolta percepito come ostacolo all'implementazione della volontà popolare.

Per quanto concerne il contesto europeo, è esemplificativa la riforma dell'ordinamento giudiziario adottata in Polonia nel 2019, oggetto di ripetuti rilievi da parte della Commissione europea per la sua incidenza sull'indipendenza della magistratura e, più in generale, sul rispetto dello Stato di diritto. Le modifiche relative alla composizione e al funzionamento della Corte suprema e del Consiglio nazionale hanno sollevato dubbi circa la conformità ai principi sanciti dall'art. 2

disallineamento costituzionale (sempre reversibile), in *Diritto costituzionale*, n. 3, 2022, pp. 9-40; G. DI COSIMO, *Il Governo Pigliatutto. La decretazione d'urgenza nella XVI Legislatura*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1, 2013, pp. 1-9; R. CALVANO, *La decretazione d'urgenza nella stagione delle larghe intese*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2014, pp. 1-23; C. DE FIORES, *Profili teorici e tendenze attuali del monocameralismo*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3, 2022, pp. 1-47; R. WILDE, R. GARVERIK, I. VAN BLADEL (a cura di), *Democratic Accountability and the Separation of Powers*, Oxford University Press, Oxford, 2017.

³⁸ Su cui N. COLAIANNI, *Persona, comunità, Stato alla luce della riforma Meloni-Nordio*, in *Questione giustizia*, 22 ottobre 2025.

del Trattato sull'Unione europea (TUE) e dagli altri standard comunitari in materia di tutela giurisdizionale effettiva e garanzia dei diritti fondamentali³⁹.

Analoghe preoccupazioni emergono con riferimento all'Ungheria, qualificata dal Parlamento europeo come "autocrazia elettorale"⁴⁰. Nella Relazione approvata dal Parlamento nel 2022 si segnalano criticità persistenti in ambiti strategici quali la libertà di espressione e di religione, il pluralismo dei media, il funzionamento del sistema di voto e, ultimi ma non per importanza, l'indipendenza e l'autonomia della magistratura. Questi elementi delineano una progressiva erosione dei presupposti sostanziali della democrazia, ha dichiarato l'organo sovrastatale⁴¹.

Una traiettoria in parte analoga può essere osservata in Turchia, dove il processo di esaltazione del potere esecutivo sotto la presidenza Erdoğan s'accompagna non soltanto con un sostanziale superamento del sistema parlamentare, ma anche con una sistematica ristrutturazione del giudiziario⁴². Nello specifico, le riforme costituzionali del 2017, successive alle misure adottate dopo il tentato colpo di Stato del 2016, hanno inciso profondamente sulla composizione e sull'autonomia degli organi giurisdizionali apicali. Inclusa la Corte costituzionale, tradizionalmente considerata – sin dalla stagione kemalista – presidio del principio di laicità⁴³.

Nel frattempo, la velocità della circolazione delle informazioni e i nuovi ambienti socio-comunicativi ad alto tasso tecnologico hanno accentuato la dimensione emotiva del discorso pubblico. Il caso statunitense offre un esempio significativo in tal senso. Si manifesta attraverso un'agenda politica segnata, tra gli altri, dall'alluvione degli *executive orders* presidenziali che, adottati con elevata rapidità decisionale, insistono su aree mediaticamente sensibili come

³⁹ Commissione europea, *Relazione sullo Stato di diritto 2020 – Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Polonia*, Bruxelles, 30 settembre 2020; Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), *Commissione c. Polonia*, C-791/19, sentenza 15 luglio 2021; CGUE, *Commissione c. Polonia*, C-204/21, sentenza 5 giugno 2023.

⁴⁰ Parlamento europeo, Risoluzione del 15 settembre 2022 sulla situazione in Ungheria (2022/2040(INI)), P9_TA(2022)0324; Parlamento europeo, *Relazione sulla proposta di constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione*, 2018/0902R(NLE).

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² VENICE COMMISSION, *Turkey - Opinion on the Amendments to the Constitution adopted by the Grand National Assembly on 21 January 2017 and to be submitted to a National Referendum on 16 April 2017*, CDL-AD(2017)005; EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW, *Turkey – Opinion on the suspension of the second paragraph of Article 83 of the Constitution*, CDL-AD(2016)027; Corte EDU (Grande Camera), *Selahattin Demirtaş v. Turkey (No. 2)*, appl. N. 14305/17, 22 dicembre 2020.

⁴³ A. BÂLI, A.Z. HUQ, *The Constitutional Crisis in Turkey*, in *University of Chicago Law Review Online*, 2017, pp. 257-292.

immigrazione⁴⁴ e commercio internazionale⁴⁵. E non è certamente un caso se, rispetto a questi atti, l'autorità giudiziaria è chiamata a verificare la compatibilità con il diritto costituzionale⁴⁶. Ma, per gli stessi motivi, la medesima autorità è sempre più spesso assoggettata a “influenze” ed “attacchi” da parte della politica.

Emblematica, da questo punto di vista, è anche l'esperienza italiana, attraversata negli ultimi decenni da scontri sempre più vivaci attorno al ruolo dei giudici, non di rado considerati come espressione di una corporazione al servizio di faziosi orientamenti e non sempre in linea con la volontà popolare. Gli esempi, com'è noto, sono numerosi, tanto più nel clima acceso della campagna elettorale indetta per il referendum costituzionale *ex art. 138 Cost.* avente ad oggetto la revisione dell'ordinamento giurisdizionale e l'istituzione della Corte disciplinare⁴⁷. Può richiamarsi, a titolo esemplificativo, una dichiarazione del Presidente dell'Esecutivo italiano, secondo cui gli italiani hanno votato “per ristabilire regole chiare e farle rispettare”: il Governo “lo sta facendo con determinazione, nonostante una parte politicizzata della magistratura continui a ostacolare ogni azione volta a contrastare l'immigrazione illegale di massa”, tiene a precisare⁴⁸. A

⁴⁴ Su cui si veda UNITED STATES CONGRESS RESEARCH SERVICE, *Recent White House Actions on Immigration*, 10 febbraio 2025, in cui vengono elencati *executive orders* in materia di immigrazione adottati il 20 gennaio 2025, il *Securing Our Borders* e altri provvedimenti con dichiarazione di emergenza nazionale.

⁴⁵ *Executive Order 14257 of April 2, 2025, Regulating Imports with a Reciprocal Tariff to Rectify Trade Practices that Contribute to Large and Persistent Annual United States Goods Trade Deficits*, 90 *Federal Register* 15041 (Apr. 7, 2025); *Executive Order 14326 of July 31, 2025, Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates*, 90 *Federal Register* 37963 (Aug. 6, 2025).

⁴⁶ Tra gli altri, si vedano *Trump v. Hawaii*, 585 U.S. (2018); *Department of Homeland Security v. Regents of the University of California*, 591 U.S. (2020); *HMTX Industries LLC v. United States*, 484 F. Supp. 3d 1336 (Ct. Int'l Trade 2020), con ulteriori sviluppi procedurali ancora pendenti dinanzi alla U.S. Court of International Trade e alla U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit. Il 9 settembre 2025 la Corte Suprema ha concesso il *certiorari* e programmato udienze accelerate per esaminare il caso, con argomentazioni orali svolte il 5 novembre 2025, in vista di una decisione attesa nel 2026 sulla legittimità costituzionale dell'uso dell'*International Emergency Economic Powers Act* (IEEPA) per imporre dazi tariffari; l'IEEPA è una legge federale statunitense del 1977 (50 U.S.C. §§ 1701–1707) che attribuisce al Presidente ampi poteri in materia economica quando venga dichiarata un'emergenza nazionale connessa a una minaccia straordinaria proveniente dall'estero.

⁴⁷ In *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 253 del 30-10-2025.

⁴⁸ Così il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni in una dichiarazione video del 17 febbraio 2026, per cui si rinvia, tra gli altri, *Il Sole 24 Ore*, *Migranti: Meloni, avanti su contrasto nonostante parte magistratura politicizzata*, 17 febbraio 2026,

dimostrazione del fatto che queste tensioni si intensificano allorché entrano in gioco questioni particolarmente sensibili e divisive.

Lo sono anche quelle che attengono al biodiritto, rispetto al quale i progressi della scienza hanno generato una crisi epistemologica senza precedenti attorno a concetti cardini come vita, morte e dignità. Ciò spiega la domanda di norme certe e codificate. Alle prese con interessi elettorali e passioni mediatiche, Parlamenti e Governi rispondono con tendenze che vanno dall'inerzia alla spiccata partigianeria. Nelle relative trame si inserisce la giurisprudenza, sovente accompagnata dal confronto fra concezioni di bioetica. Dai vari fronti ideologici le vediamo riversarsi in pubblici dibattiti, compresi quelli riguardanti l'esegesi delle disposizioni costituzionali.

Alcuni ritengono che in questi ambiti il giudice debba trovare la soluzione nello *ius scriptum*, anche quando mancano riferimenti testuali: la tesi discende da una teoria che postula l'auto-integrazione della Costituzione. Altri sottolineano l'attitudine del giudiziario a produrre diritto, sotto la cui influenza cade il paradigma della razionalità intrinseca della Carta. Innanzi a manufatti costituzionali più datati il dissenso s'accentua per il non-detto delle formule scritte: non detto perché non immaginabile al momento dell'approvazione. Le composizioni normative diventano in tal modo il terreno di contesa fra quadri politici polarizzati. Lo testimoniano alcuni eventi giurisprudenziali, a cominciare da quelli statunitensi che, non per nulla, risultano contesi tra una propensione conservatrice e una progressista: qui i sostenitori di un'ermeneutica costituzionale evolutiva; lì i difensori dell'interpretazione originalista basata sulla volontà e sulla cultura degli uomini che hanno materialmente scritto la Carta.

Con la sentenza *Obergefell v. Hodges* del 2015⁴⁹, ad esempio, la Corte Suprema ha riconosciuto il matrimonio tra persone dello stesso sesso quale diritto tutelato ai sensi del XIV Emendamento. La decisione è frutto di una lettura delle disposizioni improntata alla *living constitution*⁵⁰. Si colloca agli antipodi della

https://en.ilsole24ore.com/radiocor/nRC_17.02.2026_19.36_684?refresh_ce=1 (ultimo accesso 18 febbraio 2026).

⁴⁹ 576 U.S. 644 (2015).

⁵⁰ Sul punto fra i tanti G. CALABRESI, *Foreword: Antidiscrimination and Constitutional Accountability (What the Bork-Brennan Debate Ignores)*, in *Harvard Law Review*, vol. 105, 1991, pp. 80-151. R. BADER GINSBURG, *Some Thoughts on Autonomy and Equality in Relation to Roe v. Wade*, in *North Carolina Law Review*, n. 63, 1985, pp. 375-386. Per quanto riguarda la dottrina italiana, sul punto già F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, Foro Italiano, Roma, 1940, schierato a favore di una interpretazione evolutiva fondata sull'evidenza empirica (p. 388). Da cui il dibattito con S. ROMANO (*Interpretazione evolutiva*, in ID., *Frammenti di un dizionario giuridico*, Giuffrè, Milano, 1947) ed E. BETTI (*Teoria generale della interpretazione*, edizione corretta e ampliata a cura di G. CRIFÒ,

tecnica interpretativa utilizzata per la pronuncia *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization* del 2022⁵¹: dove, la medesima Corte ribalta il celebre precedente di *Roe v. Wade* del 1973, escludendo che la Costituzione garantisca un diritto all'aborto. La motivazione dei giudici di maggioranza dell'affare *Dobbs* s'inscrive nell'alveo di uno spiccato originalismo, per cui i tribunali non devono usurpare poteri normativi⁵². Devono, al contrario, applicare la Costituzione attribuendo ad essa il significato risalente al momento in cui è entrata in vigore⁵³: non cambia nel tempo e non spetta al giudicante aggiornarlo⁵⁴. Questo compito spetta invece alle macchine democratiche, espressione della sovranità popolare o, come avrebbe chiosato Jean-Jacques Rousseau, della volontà generale⁵⁵.

In effetti, con tutti gli accorgimenti dettati dal tempo e dal contesto giuspolitico di riferimento, non si può fare a meno di notare una certa similitudine con i filoni di pensiero impressi durante la Grande Rivoluzione del 1789. Uno, in particolare, si impone al ricordo: l'invettiva pronunciata da Robespierre nell'Assemblea del 10 novembre 1790 contro la *jurisprudence des tribunaux*, culminata nell'esaltazione del *juge bouche de la loi* e nella conseguente richiesta di espungere dal dizionario

Giuffrè, Milano, 1990), per cui si rinvia per tutti a F. GRECO, *L'interpretazione evolutiva della legge*, L'autore libri, Firenze, 2006, p. 39.

⁵¹ 19-1392, 597 U.S. (2022).

⁵² Su questa impostazione si vedano, fra gli altri, A. SCALIA, *Address Before the Attorney General's Conference on Economic Liberties in Washington, D.C., June 14, 1986*, in *Original Meaning Jurisprudence: A Sourcebook*, a cura di U.S. Department of Justice, Office of Legal Policy, Washington D.C., 1987, spec. pp. 106-107; A. SCALIA, *Common-Law Courts in a Civil-Law System: The Role of United States Federal Courts in Interpreting the Constitution and Laws*, in A. SCALIA, *A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law*, Princeton University Press, Princeton-NJ, 1997, spec. p. 38; A. CONEY BARRETT, *Precedent and Jurisprudential Disagreement*, in *Texas Law Review*, 2012-13, pp. 1711-1750; EAD., *Stare Decisis and Due Process*, in *University of Colorado Law Review*, n. 74, 2003, pp. 1011-1074.

⁵³ *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization* 19-1392, 597 U.S. (2022), pp. 5 e 36: "any such right must be deeply rooted in this Nation's history and tradition and implicit in the concept of ordered liberty".

⁵⁴ Si veda, tra gli altri, *Nomination of Amy Coney Barrett for Supreme Court of the United States: Hearing Before the S. Comm. on the Judiciary, 116th Cong. (2020) (statement from Hon. Amy Coney Barrett, J., then nominee)*: «[n]o in English, that means that I interpret the Constitution as a law, that I interpret its text as text and I understand it to have the meaning it had at the time people ratified it. So that meaning doesn't change over time. And it's not up to me to update it or infuse my own policy views into it».

⁵⁵ Sul punto si rinvia a F. ALICINO, *Souveraineté e séparation des pouvoirs. Il giudice francese tra bouche de la loi e giusrealismo scettico*, in *Historia Constitucional*, n. 11, 2010, pp. 233-262.

francese la parola *interprétation*⁵⁶. Oggi come allora, gli originalisti ritengono che l'attivismo del giudiziario debba essere contenuto, soprattutto nelle materie controverse, la cui disciplina deve essere rimessa alla potestà esclusiva dei legislatori, sia quelli con funzioni ordinarie che quelli impegnati nella revisione costituzionale: ciò che, nel sistema federale, implica il coinvolgimento dei singoli Parlamenti statali. Ne consegue una differenziazione di regolamentazioni, corrispondente alla contingente geografia politica statunitense e a un mutamento degli equilibri interni alla Corte Suprema.

Un mutamento, questo, che si inserisce nel tentativo di imprimere all'operato del giudiziario un preciso orientamento politico. È solcato con particolare vigore nel periodo 2017-2020, quando il Presidente Trump ha la possibilità di nominare tre giudici (Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett) presso il massimo consesso giurisdizionale. In seno alla Corte Suprema si consolida così una maggioranza conservatrice che annovera giudici sostenitori di un'interpretazione originalista e testualista della Costituzione, in linea con le coordinate teoriche tracciate, tra gli altri, da Antonin Scalia e Robert H. Bork⁵⁷.

In questo caso, la Costituzione deve essere interpretata alla luce del dato testuale e delle intenzioni dei suoi autori, o quantomeno del contesto storico-culturale entro cui la Carta è stata adottata. L'autorità della norma fondamentale è cioè ricondotta a una dimensione semanticamente determinabile e storicamente circoscritta: una dimensione che, se non immobile, è strutturalmente vincolata a direttrici originarie. Si tratta di un'impostazione che si pone in netta antitesi rispetto alla tesi formulata da Michel Troper, secondo il quale – richiamando un celebre esempio duchampiano – “una cosa può essere interpretata sia come ruota di bicicletta sia come opera d'arte; sicché, come l'interpretazione costituisce l'oggetto e l'opera d'arte, così l'interpretazione costituisce la Costituzione”⁵⁸. In

⁵⁶ Tutti i discorsi parlamentari tenuti alle Camere francesi, che qui (e di seguito) sono riportati sono tratti dagli *Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises*, in J. MAVIDAL, E. LAURENT (a cura di), *Is. 1787-1799, IIs. 1800-1860*, Dupont, Paris, 1862-2000.

⁵⁷ Da notare che, scelto dal Presidente Reagan nel 1987 come successore di Lewis Powell alla Corte Suprema, la nomina di Robert H. Bork fu respinta dal Senato al termine di una campagna di opposizione particolarmente intensa. L'episodio lasciò tracce persino nel lessico politico-giuridico statunitense, dando origine al verbo di nuovo conio, *To bork*, utilizzato per indicare l'affossamento pubblico e sistematico di una candidatura attraverso una mobilitazione politico-mediatica organizzata. Nelle parole dell'*Oxford dictionary* “obstruct (someone, especially a candidate for public office) by systematically defaming or vilifying them”.

⁵⁸ “On sait bien, au moins depuis Marcel Duchamp, qu'une chose peut parfaitement être interprétée soit comme route de bicyclette, soit comme une œuvre d'art et de même que l'interprétation constitue l'objet comme l'œuvre d'art, c'est l'interprétation qui

questa prospettiva, la Costituzione non precede l'interpretazione, ma ne è il prodotto: non esiste un significato originario che il giudice debba semplicemente rinvenire, bensì una pratica interpretativa che, nel definire il contenuto della disposizione, ne determina l'identità⁵⁹. Il rinnovato protagonismo dell'originalismo e del testualismo nella giurisprudenza statunitense sembra dunque segnare una netta presa di distanza dall'impostazione radicalmente interpretativista.

5. Testo costituzionale e contesto storico

Va tuttavia osservato che l'ancoraggio al testo – e, correlativamente, al significato originario della Carta – non automaticamente si pone in linea con gli indirizzi politici. Quell'ancoraggio può, al contrario, fungere da tecnica di contenimento tanto del potere giudiziario quanto di quello legittimato dal consenso elettorale. Tutto dipende dalla lettura della Carta che, come quella statunitense, presenta riferimenti più o meno espliciti alla ripartizione delle competenze.

Indicativa, in tal senso, è la decisione della Corte Suprema nel caso *Learning Resources, Inc. v. Trump* del 20 febbraio 2026⁶⁰, con la quale si è escluso che l'*International Emergency Economic Powers Act* (IEEPA) del 1977 possa essere letto come fonte di una delega implicita al Presidente degli Stati Uniti per l'imposizione generalizzata di dazi su ampie categorie merceologiche. Nel caso di specie, la maggioranza dei giudici ha adottato un'argomentazione congiuntamente testuale e strutturale: testuale, poiché ha rilevato l'assenza nel dettato legislativo di un riferimento espresso al potere tariffario; strutturale in quanto, ai sensi dell'art. 1 (Sezione VIII) della Costituzione, ha ricondotto la materia dei dazi al nucleo delle competenze fiscali del Congresso⁶¹. Con il richiamo alla *major questions doctrine*⁶², la Corte ha così affermato che l'adozione di decisioni dotate di “vast economic and political significance” richiede una chiara autorizzazione congressuale: incidendo direttamente sulla politica commerciale e sulle entrate federali, l'imposizione generalizzata di dazi è una decisione “maggiore”, non suscettibile di essere desunta da una normativa emergenziale di origine e natura esecutiva⁶². I giudici hanno in tal modo posto l'accento sulla qualificazione costituzionale della potestà legislativa,

constitue la Constitution”; M. TROPER, *L'interprétation constitutionnelle*, in F. MELIN-SOUCRAMANIEN (a cura di), *L'interprétation constitutionnelle*, Dalloz, Paris, 2005, p. 23.

⁵⁹ M. TROPER, *Pour une théorie juridique de l'État*, PUF, Paris, 1994, pp. 89-95.

⁶⁰ 607 U.S. 2026 (2026).

⁶¹ Sul punto si vedano, tra le altre, le seguenti sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti: *West Virginia v. EPA*, 597 U. S. (2022), spec. pp. 719-724; *National Federation of Independent Business v. OSHA*, 595 U. S. (2022), spec. pp. 117-118; *Alabama Association of Realtors v. Department of Health and Human Services*, 594 U. S. (2021), spec. pp. 760–763.

⁶² *Learning Resources, Inc. v. Trump*, 607 U.S. 2026 (2026), pp. 12-18.

limitando l'espansione dei poteri presidenziali. Limiti tanto più importanti in materia di *power of the purse*, che, al lume del citato art. 1 (Sezione VIII) della Carta, assume un significato paradigmatico: questi limiti non rinviano soltanto a una competenza tecnica in materia tributaria, ma rappresentano uno dei presidi costituzionali per l'esercizio della sovranità popolare. La decisione *Learning Resources* lo valorizza come clausola strutturale di chiusura del sistema ordinamentale: le decisioni incidenti sul funzionamento dello Stato e degli apparati democratici appartengono alla sfera della responsabilità legislativa e non possono essere traslate all'Esecutivo mediante interpretazioni estensive delle situazioni di emergenza⁶³. L'impostazione originalista, nella misura in cui assume il testo quale parametro esclusivo di legittimazione interpretativa, opera di fatto come strumento di limitazione delle pretese espansive dell'Esecutivo, anche quando queste vengano giustificate attraverso il richiamo al "mandato" popolare, inteso quale attuazione delle promesse elettorali del soggetto politico vittorioso all'esito delle consultazioni elettorali.

Insomma, affermato per ridimensionare il giudiziario, l'appiglio al significato originario della Carta si traduce in un limite al potere governativo.

È la dimostrazione che anche l'impostazione originalista è frutto di una scelta interpretativa⁶⁴. Tutto sta nel definire correttamente cosa s'intende per interpretazione. Nel caso del giudice apicale significa risolvere un problema di applicazione: sapere, ad esempio, se una disposizione legislativa sia conforme o meno alla Carta; oppure se un organo dello Stato sia obbligato ad agire in un certo modo o se questo stesso organo, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia usurpato competenze non sue. La risposta risulta necessariamente da un'attività interpretativa: si tratta di individuare quali comportamenti le disposizioni costituzionali autorizzano, obbligano o interdicono. E, come accade ogniqualvolta entrino in gioco formule di tal genere, la risposta difficilmente si rinviene in modo chiaro e univoco nei testi costituzionali. I quali, sovente, sono molto più indeterminati sul piano del significato di quanto lo siano disposizioni legislative o regolamentari: queste, generalmente, sono più tecniche e più specifiche di quelli.

⁶³ In ciò si evidenzia l'impostazione originalista, come chiaramente dimostrano le parole di J. MADISON, *The Federalist No. 58*, in A. HAMILTON, J. MADISON, J. JAY, *The Federalist Papers*, ora in C. ROSSITER (a cura di), *The American Library of World Literature*, Mentor, New York, 1961, p. 359: "[t]he House of Representatives cannot only refuse, but they alone can propose the supplies requisite for the support of government. ... This power over the purse may, in fact, be regarded as the most complete and effectual weapon with which any constitution can arm the immediate representatives of the people, for obtaining a redress of every grievance, and for carrying into effect every just and salutary measure".

⁶⁴ Sul punto cfr. E. CHEMERINSKY, *Worse Than Nothing, The Dangerous Fallacy of Originalism*, Yale University Press, New Haven-London, 2022.

Pertanto, nel caso della Costituzione, l'interpretazione si traduce anzitutto nell'individuazione di un ventaglio di soluzioni possibili. Stabilire quale tra esse sia la più adeguata a risolvere il caso concreto resta spesso al di qua del verificabile: non esiste, almeno allo stato, alcuno strumento – tanto meno in ambito di impostazione originalista – in grado di determinare con certezza quale sia l'interpretazione giusta. Ciò che può essere verificato è soltanto l'esistenza di un obbligo in capo al giudice: deve individuare una scelta e motivarla. E la motivazione comporta l'onere di dimostrare che la soluzione adottata rientra tra quelle più logicamente e giuridicamente ammissibili.

Non la pensa così il capo dell'attuale amministrazione statunitense che, reagendo alla pubblicazione della sentenza *Learning Resources*, definisce gli orientamenti della Corte Suprema come “una vergogna per la nazione”: un ostacolo “alla prosperità economica americana e contro l'interesse nazionale”⁶⁵. Il conflitto tra potere politico maggioritario e giurisdizione costituzionale oltrepassa la dimensione interpretativa per configurarsi come una contrapposizione tra fonti di legittimazione: da un lato, la rivendicazione della sovranità popolare quale fondamento dell'azione governativa; dall'altro, la sua riconduzione entro il perimetro costituzionale, secondo l'interpretazione fornita da organi giudiziari. In tal modo, la contrapposizione si tramuta in tensione antagonista politicamente polarizzata: non riguarda soltanto la portata di una delega legislativa o l'estensione di un potere emergenziale, ma investe la concezione stessa del costituzionalismo. La questione concerne, dunque, gli ambiti di operatività della volontà maggioritaria: se essa possa fungere da fonte implicita di ampliamento delle competenze, o se debba essere circoscritta entro i confini tracciati dal testo costituzionale, così come interpretato da soggetti che non operano sulla base del consenso, bensì in forza di una competenza prevalentemente tecnica, quale quella propria dell'ordine giudiziario.

Una tensione, questa, che si accentua in una fase politica peculiare, caratterizzata da una marcata polarizzazione ideologica e mediatica, capace di incidere sull'assetto complessivo del diritto costituzionale. Ne sono esempio gli ordini esecutivi firmati dall'attuale Presidente degli Stati Uniti all'atto dell'insediamento nel secondo mandato. Tra essi si annovera il *Protecting the*

⁶⁵ D.J. TRUMP, *Statement on the Supreme Court's Decision in Learning Resources, Inc. v. Trump*, 20 febbraio 2026, pubblicata sul sito ufficiale della Casa Bianca (*White House Archive*) e diffusa contestualmente tramite comunicato stampa presidenziale del 20 febbraio 2026.

*Meaning and Value of American Citizenship*⁶⁶, con il quale si intende imprimere una svolta interpretativa alla Sezione I del XIV Emendamento⁶⁷.

Promosso nel contesto immediatamente successivo alla guerra civile, il XIV Emendamento ha segnato l'estensione dei criteri di appartenenza alla comunità politica federale e la positivizzazione del principio di eguaglianza sostanziale. La previsione dello *ius soli*, unitamente alla *Equal Protection Clause*, ha infatti assicurato l'eguale protezione della legge a tutti i soggetti sottoposti alla giurisdizione degli Stati Uniti, prescindendo da condizioni economiche, orientamenti politici o appartenenze identitarie. L'ordine trumpiano non nega questa storia. Il richiamo, tuttavia, è funzionale agli obiettivi politici in materia di immigrazione. Nell'atto del gennaio 2025 si afferma infatti che, nelle intenzioni dei costituenti, il XIV Emendamento costituiva la risposta alla sentenza *Dred Scott v. Sandford* del 1857, con cui la Corte Suprema interpretò la Costituzione in modo da escludere intere categorie di persone dalla cittadinanza americana in ragione della loro razza⁶⁸. Sulla base di una ricostruzione selettiva e funzionale dei fatti e degli atti normativi risalenti all'epoca lincolniana, l'ordine esecutivo ricollega la clausola costituzionale alla contingente questione razziale. Un'operazione che consente di attribuire alla disposizione significati ulteriori, tra cui quello volto a recidere il nesso tra cittadinanza e nascita sul territorio statunitense. In altri termini, il *Protecting the Meaning and Value of American Citizenship* si presenta come un dispositivo di rilettura selettiva della storia normativa e giurisprudenziale,

⁶⁶ THE WHITE HOUSE, *Protecting the Meaning and Value of American Citizenship*, 25 gennaio 2025, in <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/protecting-the-meaning-and-value-of-american-citizenship/> (ultimo accesso 20 febbraio 2026).

⁶⁷ La disposizione recita che “[a]ll persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws”. Il Congresso, in attuazione di questa disposizione, ha inserito un riferimento esplicito nello US Code con il quale “una persona nata negli Stati Uniti e soggetta alla loro giurisdizione è un cittadino degli Stati Uniti dalla nascita” (8 U.S.C. 1401).

⁶⁸ Il caso scaturiva dal tentativo del Signor Dred Scott di liberarsi dalla condizione di schiavitù in un momento storico in cui alcuni Stati avevano introdotto l'abolizione. La Corte nega il *privilege of United States citizenship* equiparando gli schiavi ai beni mobili di proprietà dei veri cittadini americani; la tutela del diritto di proprietà di cui al V Emendamento prevale su altri diritti, compreso quello di Dred Scott di rivendicare la propria libertà.

come scaturita dal XIV Emendamento⁶⁹. Il che, d'altro canto, evidenzia una duplice torsione: da un lato, un atto amministrativo viene impiegato per "riscrivere" i contenuti della legge fondamentale senza intervenire sul dato testuale; dall'altro, casi e vicende del passato sono mobilitati per imprimere una svolta alla legalità costituzionale⁷⁰.

Si tratta di una strategia che, per vero, trova riscontro anche in altri atti presidenziali, inclusi quelli che hanno introdotto modalità inedite di esercizio del potere di grazia. Il riferimento è ai provvedimenti adottati in favore dei sostenitori del movimento MAGA (*Make America Great Again*)⁷¹, protagonisti dell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021⁷². Da notare che il rilievo di questo precedente attiene non solo e non tanto al numero alto dei graziati, quanto alla sua portata sistemica: l'Esecutivo, forte della legittimazione popolare, interviene su decisioni emesse da giudici, incidendo pesantemente sull'equilibrio tra potere politico, legittimato dal consenso elettorale, e controllo giurisdizionale, informato alla razionalità costituzionale.

⁶⁹ Su cui per tutti S.L. RIERSON, *From Dred Scott to Anchor Babies: White Supremacy and the Contemporary Assault on Birthright Citizenship*, in *Georgetown Immigration Law Journal*, n. 38, 2023, pp. 3-69, e alla bibliografia ivi pure riportata. Motivo per cui la sua legittimità è contestata da formazioni partitiche e associazioni di opposto orientamento, mediante anche la presentazione di ricorsi presso Corti distrettuali, per cui si rinvia a G. ROMEO, *Ridefinire l'America: il XIV Emendamento tra storia e politica*, in *Diario di diritto pubblico*, 25 marzo 2025, disponibile all'indirizzo <https://www.diariodidirittopubblico.it/ridefinire-lamerica-il-xiv-emendamento-tra-storia-e-politica/> (ultimo accesso 25 febbraio 2026).

⁷⁰ Su queste tecniche interpretative G. DE BURCA, K. YOUNG, *The (Mis)Appropriation of Human Rights by the New Global Right: An Introduction to the Symposium (August 1, 2022)*, in *NYU School of Law, Public Law Research Paper No. 23-32, Boston College Law School Legal Studies Research Paper No. 591*, disponibile all'indirizzo <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4335288> (ultimo accesso 25 febbraio 2026).

⁷¹ Si veda THE WHITE HOUSE, *Granting Pardons and Commutation of Sentences for Certain Offenses Relating to the Events at or Near the United States Capitol on January 6, 2021*, provvedimento pubblicato il 20 gennaio 2025 e immediatamente implementato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. In base a questi atti, il Presidente Trump ha concesso la grazia completa e incondizionata (*complete and unconditional pardon*) a oltre 1.500 persone condannate o imputate per reati connessi agli eventi del 6 gennaio 2021, commutando contestualmente le pene inflitte dai Tribunali a 14 dirigenti di gruppi estremisti (tra cui Stewart Rhodes, Kelly Meggs, Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl e Dominic Pezzola). Il provvedimento è stato pubblicato nell'Archivio ufficiale della Casa Bianca e implementato immediatamente dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

⁷² Articolo 2, Sezione II, della Costituzione degli Stati Uniti d'America.

Sul punto, merita attenzione la reazione relativamente contenuta dello schieramento politico opposto. Tale atteggiamento può essere spiegato alla luce del ricorso, da parte di precedenti amministrazioni – incluse quelle a guida democratica e liberal – ai medesimi strumenti, talora esercitati in forme ampie e prive di particolari condizioni⁷³. L'elemento di novità deve pertanto essere individuato altrove, ossia nell'irruzione del 6 gennaio al Congresso che, nel tentativo di impedire la certificazione del risultato elettorale a favore di Joe Biden, ha segnato una cesura nella retorica giuspolitica statunitense.

In quella circostanza, infatti, la protesta contro le élite di sinistra e contro gli eccessi del wokismo si è intrecciata con il richiamo a una forma di patriottismo costellata di simboli religiosi e dal riferimento alla “missione divina” della nazione e della stessa Costituzione. L'episodio ha reso più esplicita la mobilitazione di una narrazione identitaria volta a sovrapporre orientamento ideologico, volontà popolare, investitura morale e autorità della Carta. Dinamiche, queste, ulteriormente alimentate dal revival del *Christian nationalism*, che ha contribuito a una riconfigurazione del paradigma del MAGA, declinato per l'occasione nella formula altrettanto evocativa del MACA (*Make America Christian Again*).⁷⁴

6. La missione religiosa della nazione

Ciò conferma che la religione, lungi dal costituire una dimensione esclusivamente spirituale e atemporale – come sostenuto da alcune letture lineari della

⁷³ Sufficiente ricordare il ricorso al potere di grazia effettuato nell'ultima fase del suo mandato dal Presidente Joe Biden: il 1° dicembre 2024, grazia suo figlio Hunter per qualsiasi reato federale commesso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 1° dicembre 2024, includendo le condanne già pronunciate per false dichiarazioni nell'acquisto di un'arma da fuoco e per evasione fiscale nonché eventuali ulteriori reati non ancora contestati. Nelle ultime ore di presidenza Biden emette anche grazie preventive nei confronti del generale Mark Milley, del medico Anthony Fauci e dei membri del Comitato parlamentare d'indagine sull'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Pochi minuti prima del passaggio dei poteri a Donald Trump, grazia i propri fratelli, la sorella e i rispettivi coniugi, invocando la necessità di proteggerli da possibili iniziative giudiziarie di carattere ritorsivo; dimostrando con ciò quantomeno una scarsa fiducia nella magistratura statunitense.

⁷⁴ P.S. GORSKI, S.L. PERRY, *The Flag and the Cross. White Christian Nationalism and the Threat to American Democracy*, Oxford University Press, New York, 2022; K. STEWART, *The Power Worshippers. Inside the Dangerous Rise of Religious Nationalism*, Bloomsbury, New York, 2020; R.P. JONES, *White Too Long. The Legacy of White Supremacy in American Christianity*, Simon & Schuster, New York, 2020; A.L. SEIDEL, *The Founding Myth. Why Christian Nationalism Is Un-American*, Union Square & Co., New York, 2019.

secolarizzazione⁷⁵ – continua a occupare una posizione centrale nello spazio pubblico delle democrazie costituzionali. Essa non si limita a orientare le coscienze individuali, ma interviene nella costruzione delle identità collettive e nella definizione dell’agenda politica. Ciò è particolarmente evidente negli Stati Uniti, dove il ruolo dei movimenti evangelici e di settori del cattolicesimo conservatore si è consolidato quale fattore strutturale di mobilitazione elettorale. L’istituzione, durante la presidenza Trump, della *White House Faith and Opportunity Initiative*, affidata alla predicatrice Paula White-Cain, costituisce un indice emblematico di tale tendenza⁷⁶.

Parallelamente, reti organizzative come la Heritage Foundation stanno contribuendo alla definizione dei programmi di governo e alla formazione di classi dirigenti improntate a un indirizzo conservatore. A ciò si affianca il ruolo di università religiosamente orientate, quali Liberty University, Hillsdale College e Ave Maria School of Law: si propongono di promuovere una cultura ispirata alla dottrina confessionale e a una concezione sostantiva dell’ordine morale. In tale ecosistema, identità religiosa e interpretazione polarizzata della Costituzione finiscono per convergere. Si innestano su un retroterra culturale improntato al *Manifest Destiny* che, affermato nel XIX secolo, attribuisce agli Stati Uniti un mandato provvidenziale di espansione civilizzatrice⁷⁷.

In questo frangente, la dimensione sacrale della nazione non è venuta meno. Riemerge in forme rinnovate che interpretano la storia americana come espressione di una vocazione teonomica originaria. In tale prospettiva, le libertà costituzionali, a cominciare da quelle di religione e di espressione, vengono considerate non tanto come garanzie per l’esercizio del diritto alla diversità e per la tutela del pluralismo, quanto come riconoscimento del primato dei valori confessionali nella sfera pubblica. Questa visione trova eco anche in reti organizzative come *Turning Point USA*, che hanno contribuito a strutturare una mobilitazione giovanile improntata alla difesa di una concezione nazionale cristiano-occidentale, contrapposta al paradigma woke, all’incontrollata estensione delle pratiche di *affirmative action* e alle rivendicazioni legate alla dimensione di genere. Le soggettività LGBTQ+ e le politiche di inclusione sono qui definite come espressioni di un relativismo

⁷⁵ Sul processo di secolarizzazione si veda per tutti C. TAYLOR, *A Secular Age*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge-MA, 2007.

⁷⁶ N. SAIYA, *The varieties of American Christian nationalism*, in *Politics and Religion*, n. 18(2), 2025, pp. 171-189.

⁷⁷ Sul punto, fra i tanti, R.J. BOUTELLE, *The Race for America*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2023; A.C. ISENBERG, *The Age of the Borderlands: Indians, Slaves, and the Limits of Manifest Destiny, 1790–1850*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2025; D. BURGE, *A Failed Vision of Empire: A Failed Vision of Empire: The Collapse of Manifest Destiny, 1845–1872*, University of Nebraska Press, Lincoln, 2022.

valoriale incompatibile con l'ordine morale. La contestazione del multiculturalismo, delle politiche redistributive e delle istanze di genere si configura così non solo come risposta agli eccessi del wokismo e ai suoi tratti elitari, come impressi dalle corporazioni progressiste di sinistra e da una forma di "capitalismo simbolico" di impronta liberal. Si configura anche come progetto di lungo periodo volto a dare corpo e sostanza a una nuova "missione" civilizzatrice nella quale sovranità popolare e tradizione religiosa reinventata giocano un ruolo di primaria importanza⁷⁸.

Occorre tuttavia precisare che questi orientamenti non possono essere ricondotti esclusivamente all'era Trump e al fenomeno MAGA. Trovano antecedenti significativi quantomeno nella fase finale dell'amministrazione Bush. Una fase che, coincidente con la crisi dei mutui *subprime* e con l'elezione del primo Presidente afroamericano, ha contribuito al rafforzamento di un'agenda incentrata su inclusione, pluralismo e tutela delle differenze di genere e delle persone LGBTQ+. In tale contesto, i settori educativo, scientifico e tecnologico-digitale hanno assunto un ruolo propulsivo, diffondendo impostazioni di impostazione tecnocratica all'interno di istituzioni pubbliche e private. Spesso giustificate in nome dell'eguaglianza, tali orientamenti si sono talora intrecciati con logiche corporative e con assetti al contempo elitari e pervasivi, non di rado associati alla valorizzazione della cultura *woke*.

Al di là delle narrazioni oggetto di contestazione, resta il fatto che, parallelamente al consolidarsi di retoriche inclusive, si accentuava la divaricazione tra una ristretta élite detentrica di ricchezze ingenti e segmenti sempre più ampi della popolazione colpiti dalle ricorrenti crisi finanziarie ed economiche. Ne è derivata una crescente sfiducia nei confronti dell'establishment istituzionale e tecnico, che ha investito tanto l'area progressista quanto quella repubblicana. Tale dinamica ha offerto a una parte del conservatorismo americano – e, paradossalmente, a un ricco miliardario proveniente dal medesimo sistema – uno spazio alternativo di rappresentanza, segnato dall'emersione di proposte contrarie all'espansione della sfera pubblica e alla diffusione di prassi e codici linguistici "politicalmente corretti". La conflittualità si è in questo modo estesa anche a settori tradizionalmente ritenuti neutrali, come l'educazione, ampliando la frattura tra i fronti della *culture war* a livello federale, statale e locale. Ciò ha contribuito al rafforzamento di segmenti elettorali orientati verso un conservatorismo di stampo valoriale, nel quale il riferimento religioso occupa una posizione centrale⁷⁹.

⁷⁸ M. AL-GHARBI, *We Have Never Been Woke: The Cultural Contradictions of a New Elite*, Princeton University Press, Princeton, 2024.

⁷⁹ M. GROSSMANN, D.A. HOPKINS, *Fighting "Woke Capitalism": The Republican Rebellion against Corporate America*, in IID., *Polarized by Degrees: How the Diploma Divide*

Questo spiega perché la religione sia diventata essa stessa una risorsa mobilitabile attraverso strategie di marketing identitario e processi di polarizzazione simbolica. Raccolte fondi, attività di lobbying e una presenza capillare sul territorio consentono alle varie Chiese di incidere sul circuito elettorale e sull'indirizzo dei detentori delle macchine normative. In questo scenario, la gestione pubblica delle appartenenze confessionali assume un rilievo particolarmente delicato. Rileva soprattutto alla luce del principio di laicità che, architrave dell'ordine costituzionale statunitense sin dal Primo Emendamento, non è stato mai formalmente messo in discussione. Tuttavia, questo principio è oggi sottoposto a tensioni crescenti, specie quando la mobilitazione coincide con l'esigenza di rinforzare l'azione governativa. Su questa linea si colloca una parte della classe dirigente, inclusi esponenti dell'attuale amministrazione.

Emblematico, in tal senso, è il percorso culturale e politico di J.D. Vance, la cui convergenza tra adesione al trumpismo e conversione al cattolicesimo assume una valenza significativa. Dopo essere stato sostenuto in ambienti liberal, lo si vede collocato in un diverso orizzonte ideologico, grazie anche all'apporto di influenti figure dell'imprenditoria tecnologica, conosciuta anche come tecnomonarchismo⁸⁰. Maturata in un arco temporale relativamente breve, la metamorfosi è stata accompagnata dall'appropriazione di categorie teologiche – quale l'*ordo amoris* agostiniano – rilette in chiave funzionale a specifiche agende, a partire da quella migratoria. In diverse dichiarazioni Vance ha richiamato Agostino per legittimare l'idea di una “gerarchia degli amori”, sostenendo la priorità degli obblighi verso famiglia, comunità e nazione rispetto a istanze di carattere universalistico⁸¹. In tale contesto si inserisce il contrasto con papa Francesco, il quale, in una lettera del 10 febbraio 2025 indirizzata ai vescovi nordamericani, si affretta a “ricollocare” l'*ordo amoris* nella radice evangelica; lo fa richiamando la parabola del Buon Samaritano quale fondamento di una fraternità aperta⁸².

Il fatto che si sia reso necessario un simile richiamo segnala la profondità delle tensioni che attraversano il rapporto tra appartenenza religiosa e orientamento politico. Lo testimoniano anche le sortite di Peter Thiel, a cominciare da quelle

and the Culture War Transformed American Politics. Cambridge University Press, Cambridge, 2024, pp. 204-240.

⁸⁰ A. MILIERI, *Tecnomonarchi. Gli ideologi della nuova destra all'attacco della democrazia*, Donzelli, Roma, 2025.

⁸¹ J. ORR, *JD Vance States the Obvious About Ordo Amoris*, in *First Things*, 31 gennaio 2025.

⁸² PAPA FRANCESCO, *Lettera del Santo Padre Francesco ai vescovi degli Stati Uniti D'America*, 10 febbraio 2025, reperibile sul sito www.vatican.va/content/vatican/it.html.

afferenti ai concetti biblici di Anticristo e Armageddon⁸³, ridotti per l'occasione a caricatura di un imperante e decadente conformismo⁸⁴. Una tesi che, amplificata attraverso potenti media socio-informatici, porta a considerare l'eguale libertà come il germe di un pluralismo perdente: così definito perché affetto dallo scadimento dell'identità e dall'apertura a forme culturali-religiose incompatibili con l'architettura storica e valoriale dell'Occidente⁸⁵. Motivo per cui uno dei massimi profeti del tecnomonarchismo tiene a precisare che, nell'attuale periodo storico, bisogna sapersi scegliere non solo e non tanto gli amici, ma anche e soprattutto “i nemici”, consapevoli che “in poco tempo si potrebbe divenire come loro”⁸⁶.

La riattivazione simbolica della dimensione religiosa quale fondamento identitario della nazione non costituisce un fenomeno esclusivamente statunitense. Dinamiche analoghe si riscontrano anche in Europa, sebbene inserite in contesti storico-istituzionali differenti. In diversi ordinamenti, il richiamo alle “radici cristiane” viene mobilitato come elemento costitutivo dell'identità nazionale e, talvolta, continentale. La retorica identitaria europea, pur priva di un equivalente diretto della dottrina del *Manifest Destiny*, presenta così una struttura argomentativa affine: anche qui si evoca una missione storica e una vocazione civilizzatrice, politicamente contrapposte a un non meglio precisato declino morale e culturale dell'Occidente.

7. Conclusioni

È il segno che le trasformazioni in atto nelle democrazie costituzionali non configurano, nella maggior parte dei casi, uno stravolgimento delle regole. L'architettura giuspolitica rimane in piedi. Ciò che muta è la sua dinamica interna. L'asse tra potestà sovrana e limite giuridico si sposta in modo progressivo, ma sistematicamente orientato. Per descrivere e comprendere questo mutamento può,

⁸³ P.A. THIEL, *The Optimistic Thought Experiment. In the long run, there are no good bets against globalization*, in *Hoover Institution*, 29 gennaio 2008, nel quale l'Autore non esita a scomodare il Libro della Rivelazione: «[t]he entire human order could unravel in a relentless escalation of violence — famine, disease, war, and death. The final book of the Bible, the Book of Revelation, even gives a name and a place: The Battle of Armageddon in the Middle East is the great conflagration that would end the world. Against this future, it is far better to save one's immortal soul and accumulate treasures in heaven, in the eternal City of God, than it is to amass a fleeting fortune in the transient and passing City of Man».

⁸⁴ A. ARESU, *Thiel e l'Anticristo: “Il momento straussiano” di Peter Thiel*, in *Pandora Rivista*, 7 luglio 2025.

⁸⁵ P.A. THIEL, *The Straussian Moment*, trad. it. a cura di A. Venanzoni, *Il Momento straussiano*, Liberilibri, Macerata, 2025.

⁸⁶ *Ivi*, p. 83.

allora, servire il rinvio al citato concetto di torsione. Esso mette in luce cambiamenti nella legalità costituzionale che non procedono per cesure, ma per accumulazioni successive: la legittimità formale diviene il veicolo di una ridefinizione sostanziale dell'equilibrio tra decisioni politiche e vincoli giuridici. Ad alimentare questa tendenza sono fattori molteplici, tra loro spesso interconnessi: lo spostamento del potere legislativo nella funzione governativa, la crescente polarizzazione nel dibattito pubblico, la riconfigurazione algoritmica dell'informazione, la pressione esercitata sulle sedi di garanzia e la mobilitazione identitaria del fattore religioso. In ciascuno di questi ambiti non si registra la negazione esplicita dei principi fondativi dell'ordine costituzionale, ma la loro ricalibratura: la lingua rimane invariata; la grammatica e l'interpretazione si modificano progressivamente. Entro questa cornice devono essere lette le traiettorie analizzate nel presente contributo.

La scelta non dipende da una mera selezione di fenomeni materialmente eterogenei. Né risponde all'intento di offrire una ricognizione di problematiche settoriali e contingenti. Gli ambiti esaminati sono assunti come punti privilegiati di osservazione in quanto, direttamente o indirettamente, legati a luoghi strategici di produzione, organizzazione e legittimazione del potere statale. Essi permettono di individuare, entro sfere apparentemente distanti, una medesima dinamica strutturale. La loro funzione è, in altre parole, euristica: evidenzia la riconfigurazione dei rapporti tra principio maggioritario e sistema delle garanzie, la ridefinizione delle modalità attraverso cui si costruisce il consenso, la crescente politicizzazione delle istituzioni deputate al controllo della razionalità costituzionale e la trasformazione delle condizioni entro cui si forma la sfera pubblica. Cambiano i soggetti, mutano gli strumenti impiegati; permane, tuttavia, una comune traiettoria di fondo.

Il rapporto tra investitura popolare e ordine giudiziario offre un primo paradigma. Non si assiste alla soppressione formale dell'autonomia giudiziaria; cambiano piuttosto le condizioni culturali e politiche entro cui si esercita la funzione giurisdizionale. La tensione non riguarda soltanto l'allocazione delle competenze, ma investe l'idea di limite giuridico e la sua capacità di resistere alla forza espansiva della legittimazione maggioritaria.

Una dinamica analoga emerge nel contesto della rivoluzione digitale, rispetto alla quale la torsione opera attraverso le infrastrutture cognitive che rendono possibile l'imprenditoria del consenso. I processi di selezione, gerarchizzazione e distribuzione dei contenuti informativi incidono sulla costruzione degli orientamenti individuali e collettivi, trasferendo quote crescenti di potere verso soggetti privati che agiscono al di fuori delle logiche di responsabilità costituzionale. La questione non riguarda esclusivamente la regolazione delle piattaforme o la tutela dei dati personali. Investe, più radicalmente, la qualità della deliberazione democratica.

Anche la mobilitazione politico-identitaria del fattore religioso si colloca entro questa linea di sviluppo. La religione, intesa come dimensione spirituale del sociale, viene progressivamente reinterpretata quale dispositivo di identificazione collettiva di comunità epistemiche. Non è tanto la religione in sé a costituire l'oggetto dell'analisi, quanto l'utilizzo della religiosità come tecnica di costruzione e riorganizzazione delle appartenenze. La riattivazione di narrazioni identitarie mostra come anche la dimensione simbolica possa essere incorporata entro processi di legittimazione politica, che tendono a ridefinire i confini della cittadinanza, i diritti della personalità e, in ultima analisi, la stessa legalità costituzionale.

In questo contesto, il punto critico non è la sopravvivenza delle forme, bensì la loro capacità di governare la pluralità di interessi in gioco e la sequela delle crisi (sanitarie, climatiche, energetiche, migratorie, commerciali e militari). Tanto più nel mare tempestoso dell'agone mondiale, dominato da vecchi e nuovi agglomerati economici, finanziari, bellici e, ora, digitali.

È nella capacità di reagire e operare entro queste tensioni antagoniste che si misurano l'operatività e la vitalità delle democrazie costituzionali.